PROVA ESTRATTA

Parco Ticino

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO – AVVOCATO – AREA FUNZIONARI ED EQ (EX CAT. D), DA ASSEGNARE AL SETTORE LEGALE

PROVA 02

selexi
test your future

1 Il candidato illustri l'istituto del concorso di persone nell'illecito amministrativo ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, esaminandone i presupposti costitutivi, la disciplina applicabile e i principali effetti sul procedimento di accertamento e contestazione e sulla commisurazione e applicazione della sanzione, anche con riferimento agli illeciti amministrativi di competenza dell'Ente Parco ai sensi della L.R. Lombardia n. 86/1983 e della L.R. Lombardia n. 31/2008.

2 La società Gamma S.r.l. gestisce un'attività agrituristica in un'area compresa nel territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino, sottoposta a vincolo paesaggistico, ove ha realizzato, in assenza di autorizzazione paesaggistica, una tettoia in legno di 60 mq chiusa su tre lati da pannelli in legno e adibita a zona ristoro, nonché un piazzale in ghiaia stabilizzata di circa 300 mq destinato a parcheggio della clientela, previa rimozione del manto erboso preesistente. Il 3 febbraio 2025 Gamma S.r.l. presenta all'Ente Parco istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004. Acquisito il parere favorevole della Commissione per il paesaggio dell'Ente in data 10 marzo 2025, il Parco trasmette il 20 marzo 2025 l'istanza e la relazione illustrativa alla Soprintendenza (che la riceve in pari data), la quale in data 5 giugno 2025 esprime parere contrario, rilevando la creazione di superfici utili e volumi e l'estraneità delle opere al contesto tutelato. Espletato il contraddittorio procedimentale ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Direttore del Parco adotta il 20 settembre 2025 il diniego di compatibilità paesaggistica – motivato in ragione dell'esclusione delle opere dalle ipotesi dell'art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, del rinvio al parere della Soprintendenza e del mancato accoglimento delle osservazioni – notificandolo alla società il 25 settembre 2025. Con ricorso notificato il 10 dicembre 2025 al solo Ente Parco (e non anche al Ministero della Cultura), Gamma S.r.l. impugna il diniego dinanzi al T.A.R. per la Lombardia, deducendo: 1) violazione dell'art. 167, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004, sostenendo la natura di volume tecnico della tettoia, l'assenza di superficie utile per il piazzale e il carattere non tassativo delle ipotesi di sanatoria in assenza di concreto danno paesaggistico; 2) violazione dell'art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004 per tardività del parere della Soprintendenza rispetto alla data di presentazione dell'istanza al Parco; 3) eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria e contraddittorietà rispetto al parere favorevole della Commissione per il paesaggio.

Il candidato, quale avvocato dell'Ente Parco già costituito in giudizio, rediga la memoria difensiva in vista dell'udienza pubblica di merito, svolgendo le relative difese.

PROVA NON ESTRATTA

Parco Ticino

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO – AVVOCATO – AREA FUNZIONARI ED EQ (EX CAT. D), DA ASSEGNARE AL SETTORE LEGALE

PROVA 01

selexi®
test your future

1 Il candidato illustri l'istituto della responsabilità solidale nell'illecito amministrativo ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, esaminandone i presupposti soggettivi e oggettivi, la disciplina dei rapporti tra trasgressore e obbligato in solido, i principali effetti sul procedimento sanzionatorio e sull'estinzione dell'obbligazione, nonché l'applicazione di tali principi alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Ente Parco ai sensi della L.R. Lombardia n. 86/1983 e della L.R. Lombardia n. 31/2008.

2 La società Alfa è proprietaria di un sito produttivo ubicato in un Comune ricadente nel territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, presso il quale opera la società Beta. Nel corso del 2025 la società Beta realizza nel cortile del sito produttivo un capannone per il ricovero dei macchinari, senza previa autorizzazione paesaggistica. Il 7 settembre 2026, in seguito a un sopralluogo effettuato da alcuni agenti del settore di vigilanza del Parco del Ticino, viene accertata la presenza del fabbricato abusivo e, successivamente, il Parco del Ticino notifica alla società Beta l'ordinanza di demolizione e rimessione in pristino dei luoghi ai sensi dell'art. 167, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004. L'ordinanza non viene notificata alla società proprietaria Alfa, non è preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento e contiene una descrizione sommaria dell'opera abusiva.

Il candidato, assunte le vesti di difensore della società Beta, rediga l'atto giudiziario per impugnare l'ordinanza del Parco dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, formulando altresì un'istanza cautelare.

PROVA NON ESTRATTA

Parco Ticino

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO – AVVOCATO – AREA FUNZIONARI ED EQ (EX CAT. D), DA ASSEGNARE AL SETTORE LEGALE

PROVA 03

selexi®
test your future

1 Il candidato illustri il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, esaminandone le fasi dall'accertamento all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione e il regime della prescrizione, anche con riferimento alle sanzioni per trasformazione del bosco non autorizzata applicate dall'Ente Parco ai sensi della L.R. Lombardia n. 31/2008 e individuando il giudice al quale spetta la cognizione delle relative controversie.

2 Il sig. Luca Bianchi è proprietario di un fabbricato residenziale legittimamente edificato in un'area del Parco Lombardo della Valle del Ticino sottoposta a vincolo paesaggistico e classificata dal Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco quale zona di tutela a prevalente destinazione agricola e forestale. Il sig. Bianchi presenta all'Ente Parco istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 per l'ampliamento del fabbricato con un nuovo corpo di circa 90 mc, la realizzazione di una piscina interrata con locale tecnico e l'abbattimento di 15 alberi d'alto fusto appartenenti a una fascia boscata confinante, qualificata dal P.T.C. come elemento di connessione ecologica. Acquisito il parere della Commissione per il paesaggio, l'Ente Parco trasmette la documentazione e la proposta alla Soprintendenza, che nei termini di legge esprime parere negativo per incompatibilità con i valori tutelati e contrasto con le prescrizioni del P.T.C. Dopo aver comunicato il preavviso di rigetto ed esaminato le osservazioni del richiedente – che proponeva opere di mitigazione mediante schermature vegetali e reimpianto di alberature in altra parte del fondo – l'Ente Parco adotta il diniego di autorizzazione paesaggistica, nonostante il Comune territorialmente competente avesse in precedenza manifestato un orientamento favorevole in sede di istruttoria edilizia. Il sig. Bianchi impugna il diniego dinanzi al T.A.R. per la Lombardia – Milano, notificandolo all'Ente Parco e al Comune e deducendo: 1) incompetenza dell'Ente Parco in favore del Comune; 2) violazione dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 ed eccesso di potere per avere la Soprintendenza formulato valutazioni di conformità urbanistica e al P.T.C. estranee al giudizio paesaggistico; 3) violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per mancata confutazione analitica delle osservazioni e delle proposte di mitigazione; 4) eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto ad analoghi interventi asseritamente autorizzati in passato su fondi limitrofi, senza tuttavia indicarne gli estremi.

Il candidato, quale avvocato dell'Ente Parco già costituito in giudizio, rediga la memoria difensiva in vista dell'udienza pubblica di merito, svolgendo le eccezioni di rito e le difese nel merito.